



COVID-19 AGGIORNAMENTI DEL 4 NOVEMBRE 2020 -NUOVO DPCM: ECCO I PRINCIPALI CONTENUTI-

Poco prima della mezzanotte di ieri, 3 novembre 2020, è stato firmato il **nuovo DPCM** che introduce le misure alle quali attenersi **dal 5 novembre fino al 3 dicembre 2020**.

Queste, in sintesi, le principali disposizioni:

- **Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.** È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l'arco della giornata, di **non spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di **esporre all'ingresso del locale un cartello** che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. A riguardo vedasi il fac simile di cartello approntato dalla FENIOF e scaricabile a questo link: <http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/FAC-SIMILE-CAPIENZA-MASSIMA-LOCALE-COVID19-.pdf>
- L'utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie** si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;
- i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da **febbre (maggiore di 37,5°)** devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- è consentito svolgere **attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della **distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri** per l'attività sportiva e di **almeno un metro** per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- lo **svolgimento delle manifestazioni pubbliche** è consentito soltanto **in forma statica**, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni vigenti;
- sono **sospesi gli spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- restano comunque **sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso**. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
- sono **sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi**, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee

guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

- **l'accesso ai luoghi di culto** avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- **le funzioni religiose** con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;
- le **istituzioni scolastiche** di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ricorrendo alla didattica digitale integrata;
- i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza;
- è fatto divieto agli **accompagnatori dei pazienti** di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- le **attività commerciali al dettaglio** si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- **nelle giornate festive e prefestive** sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole; ee);
- le attività dei **servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite **dalle ore 5.00 fino alle 18.00**; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, **salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato** il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- **le attività inerenti ai servizi alla persona** sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
- in ordine alle **attività professionali** si raccomanda che esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti. Sono altresì incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- sono chiusi gli impianti nei **comprensori sciistici**;

- **le attività delle strutture ricettive** sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- **Con Ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in scenari con differenti livelli di rischio. A fronte dei relativi scenari e livelli di rischio possono essere disposte misure specifiche e più rigide in aggiunta a quelle sopra indicate. L'elenco delle Regioni e relative classificazioni sarà oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con specifica Ordinanza.**
- Con gli artt. 4, 5 e 6 sono introdotte **limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, gli obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero** e la relativa **sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero.**

Il **prefetto** territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, **assicura l'esecuzione delle misure contenute nel DPCM**, nonché **monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti**. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

Copia del DPCM del 3 novembre 2020 e relativi allegati sono scaricabili dai seguenti links al sito della FENIOF:

http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Dpcm_3_novembre_2020_ufficiale-1.pdf

http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Dpcm_20201103_allegati_.pdf